



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE
CERTIFICA

Cf. Capo famiglia 302965
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia :

Cf. MARTINI Anna

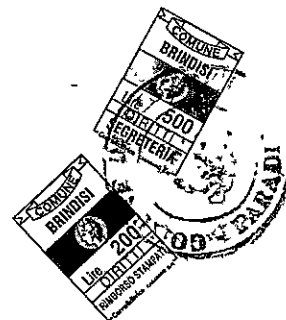
1963

n.a Mesagne 9/7/1963 (n.377 P.I.S.A)
Cgt. rampino Adolfo a Brindisi
il 30/10/1982 (n.441 P.II.S.A)
residente dal 12/2/1966 da Mesagne
6 Pzza G. Stano 1/4 SF.42787

Fg. RAMPINO Alessia

1983

n.a Brindisi 27/2/1983 (n.218 P.I.S.A/5)
nubile



La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D.P.R. 21/1/1958 n. 136).

Rilascia in carta legale da valere a tutti gli usi consentiti.
libera

Brindisi, 11 28 MAG. 1996

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO



Uff. Stato Civ. Anag. delegata
(C. Maria Raffaele)



COMUNE DI BRINDISI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

31 MAG. 1996

L'anno millenovecento addì del

in Brindisi nel Palazzo di Città avanti di-me

me. di
L'INCARICATO DEL SINDACO
Uff. Stato Civile Anagrafe Legato

è comparsa Sig. *Martino Amico*

nat a *Messagne* il *09.07.1963*

della cui identità personale sono certo.

..... quale

ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15 previa ammonizione circa le pene previste dall'art. 496 C.P. in caso di mendaci dichiarazioni.

mi ha dichiarato

che negli anni 1986-87 non ha percepito alcun reddito e che il marito del quale è separato non ha contribuito al mantenimento delle famigliare

Si rilascia in carta *di bene* per uso *LACD*

..... L. DICHIARANTE

ATTESTO che la sottoscrizione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, subito dopo aver resa la dichiarazione di cui sopra.

L'INCARICATO DEL SINDACO
Uff. Stato Civile Anagrafe del. nat.
(*Giuseppina Raffaele*)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Brindisi - Prima Sezione -
composto dai seguenti Magistrati:

Dott.	Valerio	TERRAGNO	Presidente
Dott.	Rosa	CASABURI	Giudice
Dott.	Gabriele	Perna	Giudice est.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1941/84 del R.G. OGGETTO Separazione
passata in decisione all'udienza collegiale del 18
Marzo. 1991, vertente personale coniugi.

T R A

Martini Anna Maria - rappresentata e difesa dall'Avv.
Cesare Attolini - giusta mandato a margine del ricor
so e della comparsa di costituzione.

ATTRICE

E

Rampino Adolfo

CONVENUTO CONTUMACE

con l'intervento del

P.M. - in persona del Dr. Antonio Leccisi - Procura
tore della Repubblica.-

Il procuratore dell'attrice precisa le proprie
conclusioni chiedendo che il Tribunale di Brindisi
voglia pronunciare la separazione dei coniugi Marti

SENTENZA N. 43/92

N. 1941/84 R.G. Gen.

N. 848 Cronolog.

N. 129 Rep.

Redatta scheda ISTAT

di 27 GEN. 1992

f. avv
27 GEN. 1992

ni - Rampino, essendosi verificati i fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con addebito della separazione stessa a fatti e colpa del marito Sig. Rampino Adolfo, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Il P.M. conclude per l'accoglimento della domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 2/7/1984, MARTINI Anna rappresentava a questo Tribunale che il matrimonio, da lei contratto, con il rito concordatario il 30/10/1982, con RAMPINO Adolfo non si era rivelato felice, nonostante la nascita della figlia ALESSIA, avvenuta il 27/2/1983, a causa del totale disinteresse e disamore verso la moglie e la figlia, manifestato dal marito, che si era allontanato ingiustificatamente dal domicilio coniugale, fissato per necessità presso i genitori della moglie, senza farvi più ritorno; che il comportamento del coniuge era in contrasto con gli obblighi di assistenza morale e materiale, scaturiti dal matrimonio, tanto più che il RAMPINO Adolfo, poco propenso allo svolgimento di una attività lavorativa, anche quando ne aveva avuto la possibilità, non aveva provveduto a corrispondere alcunchè alla moglie per il sostentamento del nucleo familiare, mantenuto dai suoceri, impegnando ogni somma guadagnata per le proprie personali esi-



[Handwritten signature]

genze; tutto ciò premesso, la ricorrente instava a che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi RAMPINO- MARTINI con addebito al primo, con l'affidamento della figlia alla madre e con la statuizione a carico del RAMPINO Adolfo di un congruo assegno di mantenimento in favore della moglie e della figlia a lei affidanda.

Disposta la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per l'udienza del 26/10/1984, in tale sede falliva il tentativo di conciliazione, avendo insistito la ricorrente nella domanda proposta, precisando che i coniugi vivevano separati di fatto dalla estate del 1983, laddove il convenuto si dichiarava disponibile ad una riconciliazione, a condizione che cessasse l'interferenza sul suo nucleo familiare da parte dei suoceri, contestando, comunque, le accuse mosse nei suoi confronti.

Emanati i provvedimenti presidenziali nel senso richiesto dalla ricorrente, le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio, nel corso del quale, dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi, veniva espletata la prova testimoniale, addotta dall'istante, con l'escusione dei testi SIMONE Carlo e PIPINO Martina; indi sulle conclusioni, precisate dalla ricorrente il 13/6/1990 e dal Pubblico Ministero il 3/7/1990 nei termini, riportati in epigrafe, la causa, all'udienza collegiale del 18/3/1991, veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base delle concordi dichiarazioni, rese dai testi CIONE
Carlo e PIPINO Martina, deve ritenersi provato che è interve-
nuto da alcuni anni tra i coniugi RAMPINO-MARTINI, un profon-
do ed irreversibile turbamento delle relazioni coniugali, tale
da legittimare la richiesta pronuncia di separazione personale
dei suddetti coniugi, che vivono separati di fatto dall'estate
dell'anno 1983, non potendosi pretendere dalle parti un prose-
guimento della convivenza coniugale, resa impossibile e minata,
fin dall'inizio, dai frequenti litigi e dalla mancanza di indi-
pendenza, anche economica, del nuovo nucleo familiare, ospita-
to presso i genitori della ricorrente.

Non può non prendersi atto da parte del Collegio che tra le par-
ti ha ormai verso qualsiasi senso la pur breve convivenza coniu-
gale, perchè è andato completamente distrutto lo spirito del
matrimonio, che costituisce una unione completa delle sfere
personali, sotto il profilo spirituale, materiale ed economi-
co, costituente il fondamento del consorzio familiare, nonché
ogni legame affettivo tra i coniugi, al quale è subentrato di-
sinteresse ed indifferenza.

Premesso che la pronuncia di addebito ad uno dei coniugi della
separazione personale, a norma dell'art. 151 comma secondo c.c.,
postula sia il riscontro di un suo comportamento consapevolmen-
te contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia la rife-
ribilità causale di tale comportamento alla situazione di in-

tolerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale,
nella fattispecie in esame entrambi i testi escussi hanno con-
cordemente riferito di un totale disinteresse, dimostrato dal
RAMPINO Adolfo verso la moglie e la figlia Alessia, di gior-
nate intere e notti trascorse dal convenuto senza alcun valido
motivo, lontano dai suoi familiari nella più assoluta indiffe-
renza, dell'aiuto morale ed economico, dato in passato e tutto-
ra alla ricorrente ed alla figlia Alessia dai suoceri del con-
venuto, il quale, anche quando, raramente, svolgeva una atti-
vità lavorativa, non era solito provvedere al sostentamento
del proprio nucleo familiare, mantenuto esclusivamente dai
genitori dall'istante, preferendo spendere, invece, il poco
denaro guadagnato per le proprie esigenze personali, ed infine,
dall'abbandono ingiustificato da parte del RAMPINO Adolfo del
tetto coniugale, che dimostra l'indifferenza ed il disamore del
convenuto verso i suoi familiari.



Non può non ritenersi, pertanto, che il comportamento del con-
venuto sia stato del tutto contrario ai doveri di assistenza
morale e materiale derivanti dallo status di marito e di padre
e che tale comportamento volontario abbia necessariamente in-
ciso sotto il profilo causale nel rendere del tutto intollerabi-
le la prosecuzione della convivenza coniugale tra le parti,
il che determina, pertanto, l'addebitabilità della separazione
al medesimo.

Quanto alla figlia Alessia, quest'ultima deve essere affidata

alla madre, che in tutti questi anni ha provveduto a crescerla,
con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé il giovedì
e la domenica, dalle ore 16 alle ore 20.

A carico del convenuto deve essere altresì imposto l'obbligo
di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di Lire
300.000, a decorrere dalla data della presente decisione a
titolo di contributo per il mantenimento della figlia Alessia,
affidata alla madre, tenuto conto delle accresciute esigenze
della minore, laddove la brevissima durata del matrimonio e
l'età giovanissima della ricorrente, idonea a svolgere attivi-
tà lavorativa, sconsigliano la statuizione di un assegno di
mantenimento a carico del marito anche per la istante.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquida-
te come in dispositivo, stante l'addebitabilità della separa-
zione al convenuto.

La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente
escutiva, ex art. 282 c.p.c., contendendo la stessa condanna
al pagamento di prestazioni alimentari in favore della prole
nata dal matrimonio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla
domanda, proposta da MARTINI Anna nei confronti di RAMPINO
Adolfo, con ricorso depositato il 2/7/1984, così PROVVEDE:

- 1) Pronuncia la separazione dei coniugi RAMPINO Adolfo e MAR-
TINI Anna, con addebito al primo;

- 2) Affida la figlia Alessia alla madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé il giovedì e la domenica, dalle ore 16 alle 20;
- 3) Pone a carico del convenuto e a favore della ricorrente lo obbligo di versare, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, l'assegno mensile di L. 300.000, a decorrere dalla data di notifica della presente sentenza, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Alessia;
- 4) Condanna il convenuto alla rifusione in favore della istante delle spese processuali liquidate in complessive L. 1.160.000= oltre IVA e CAP sulle voci dovute, di cui L. 60.000 per spese, L. 300.000 per diritti di procuratore e L. 800.000 per onorario di avvocato;
- 5) Dichiarare provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
- Così deciso in Brindisi il 23 marzo 1991, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Giuseppe Colella)



IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 27 GEN. 1992
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Giuseppe Colella)

1033 *W*

dello 4

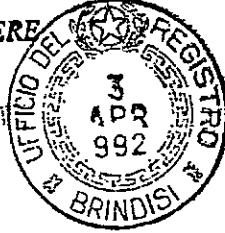
la 3 APR. 1992

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESATTE LIRE 122'000 X
Chiovich Schenone
Reg.to n° 3 APR. 1992 al N. 1033 Mod. IV

IL CASSIERE

IL DIRETTORE
(RIZZA Dott. Aldo)



el 100'000
i61 20'000
5h1 2'000
122'000

IL CASSIERE REGISTRO
(RIZZA Dott. Aldo)

dy

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
VINICIA di BRINDISI

531 0-1 00-1 00-10/1 MARTINI ANNA
P.ZA STAND
72011 BRINDISI 1 / 4

DATA CONSEGNA	VETUSTA'	TIPOLOGIA	DEMOGRAFIA	UBICAZIONE	LIVELLO	STATO	SUPERFICE	COSTO BASE	VALORE LOCATIVO	CANONE 3,50%/12	% ISTAT	IMPORTO ISTAT	CANONE MENSILE
1/ 6/1970	,82	1,05	,95	1,00	1,00	1,00	77,96	180.000	11.478.128	33.477	153,750	51.470	84.947

I C E		CODICE E NOME	COMUNE	INDIRIZZO	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Obiettivo	Soggetto	Morosità
01	001	0010/1 MARTINI	ANNA	BRINDISI P.ZA STANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.431	110.431	
0	FIGLI	0 DETRAZIONI	0	ABBATTIMENTO	0	CONVENZIONALE	0	DEC. NON PRESENTATA		FASCIA = 6	DEC. = MAGGIO						
01	001	0010/1 MARTINI	ANNA	BRINDISI P.ZA STANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.431	36.441	202.483
0	FIGLI	1 DETRAZIONI	1.000.000	ABBATTIMENTO	0	CONVENZIONALE	0			FASCIA = 2	DEC. = GIUGNO						

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE SPORONARIE

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI - Via G. Gasimiro n. 27a - Tel. 222.851/2750

DI CREDITO

H310/0 908376

Al Sig. MARTINI ANNA

Per Uoln

Via 22a STANCO N. 1/4

Urgente - Porre:
1- stato di famiglia
2- Reddito '94 del
nucleo familiare

SERVIZIO AFF. LEGALI ED UTENZA

Ferrucci -

Stanza N.

Brindisi, 29/5/19. *CS*

La S. V. è pregata di favorire presso questo Istituto per comunicazioni urgenti che La riguardano, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Distinti saluti.

